

CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO DI FROSINONEVerbale di Accordo:

Il giorno 11/04/ 2016 presso la sede di ANCEFROSINONE si sono incontrati:

ANCEFROSINONE, rappresentata dal Presidente di ANCEFROSINONE Domenico Paglia; componenti R.I.A.S.: Angelo Libero Massaro, Fabrizio Dell'Uomo.

La Feneal-Uil di Frosinone rappresentata, dal Segretario Generale Flavio Fareta e dai Componenti della Segreteria, Roberto Ferrante Carrante e Roberto Mollicone.

La Filca-Cisl Lazio Sud rappresentata dal Segretario Generale Francesco Rossi; dal Segretario Generale Aggiunto: Domenico Chiarlitti e dal Componente della Segreteria: Fabrizio Scaccia.

La Fillea-Cgil di Frosinone e Latina rappresentata dal Segretario Generale Ezio Giorgi e dai Componenti della Segreteria: Francesco Chiucciolo, Alessio Faustini e Mauro Paudice.

Dopo ampia ed approfondita discussione, si conviene quanto segue:

Decorrenza 01/04/2016

Salvo diverse indicazioni derivanti dal CCNL di settore e fino al rinnovo del presente Ccpl

1) E.V.R.

L'elemento Variabile della Retribuzione di cui alla lettera f), Art. 38 CCNL 2014, nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data dell'1/07/2014, sarà verificato a livello territoriale come quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla base dei successivi commi.

Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente da luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti indicatori:

1. Numero di lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile;

3. Ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle Parti Sociali territoriali;
4. Numero di Imprese iscritte in Cassa Edile per anno finanziario.

A ciascuno degli indicatori di cui sopra è attribuita l'incidenza ponderale del 25%. Le Parti Sociali procederanno poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Le Parti Sociali concordano di incontrarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello provinciale, a livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

1. Ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
2. Volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'Impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate a livello territoriale.

Per le imprese con soli impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2) INDENNITÀ DI MENSA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del CCPL del 1/06/1998, l'indennità di mensa, su base oraria viene adeguata, con decorrenza dall'01/04/2016 come segue:

- Operai € 0,75
- Addetti Calcestruzzo € 0,75
- Impiegati – Indennità giornaliera € 6,00

3) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E INDUMENTI DI LAVORO

Sulla base di quanto previsto dal CCNL Edilizia Industria dell'1/07/2014, Protocollo sugli Organismi Bilaterali, i costi delle prestazioni extracontrattuali dovranno essere contenuti nei limiti di cui al sesto comma dell'art. 36 del CCNL del 19 aprile 2010 e del sesto comma dell'art. 82 del CCNL del 26 aprile 2010 e, comunque, saranno privilegiate le prestazioni per borse di studio, rimborsi per spese scolastiche, indumenti e calzature di lavoro.

Le Parti Sociali, al fine di mantenere adeguati livelli di assistenza per prestazioni a lavoratori ed imprese, valorizzando al tempo stesso il ruolo del sistema della bilateralità, si impegnano a condividere soluzioni sul piano economico e di gestione che consentano, nell'ambito dei principi sopra richiamati, di sostenerne l'erogazione.

Pertanto, le Parti Sociali si impegnano a definire entro il 30/04/2016 un accordo specifico per la regolamentazione delle prestazioni assistenziali.

4) SPERIMENTAZIONE A.P.E.*

Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del vigente CCNL, le Parti Sociali dell'Edilizia di Frosinone concordano di ridurre in forma sperimentale l'aliquota relativa all'Anzianità Professionale Edile, a fronte dei maggiori accantonamenti prodotti nel tempo dalla predetta contribuzione ed avendo un Fondo di riserva ritenuto attualmente confacente. Tale accordo avviene in forma transitoria e per un periodo da definire in funzione dell'effettiva capienza delle riserve A.P.E. disponibili, tale aliquota sarà ridotta dal 3,50 al 2,35. La Cassa Edile di Frosinone verserà al F.N.A.P.E. la quota equivalente all'aliquota del 3,50 attingendo alle

riserve A.P.E. disponibili. Le Parti inoltre riuniranno apposita commissione bimestralmente per la verifica della riduzione prodotta dell'aliquota sperimentale e per monitorare l'impatto della stessa sulle riserve A.P.E. disponibili. Nel caso di incapienza del fondo di riserva, l'aliquota sarà riportata a parametro nazionale.

5) R.L.S.T.

Le Parti Sociali dell'Edilizia della Provincia di Frosinone, nel ribadire l'importanza della sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, ritengono significativo il ruolo degli RLST e concordano di favorire l'attività degli stessi in sinergia con gli Enti Paritetici Territoriali.

Alla luce di ciò l'aliquota del Fondo SicurLabor passa da 0,20 a 0,30.

6) ISCRIZIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIEGATI E QUADRI DELL'EDILIZIA DI FROSINONE

Le Parti Sociali dell'Edilizia di Frosinone, al fine di coinvolgere gli impiegati all'interno del sistema degli EE.BB. prevedono la possibilità di versare mensilmente alla Cassa Edile di Frosinone i ratei maturati relativi alla 13a ed alla 14a con decorrenza 01/06/2016.

Viene istituita una commissione che entro il 31/05/2016 dovrà confermare la data di versamento di cui sopra e dovrà individuare come gli impiegati potranno contribuire al sistema dell'Ente Bilaterale e di quali assistenze e mutualità possano godere, nonché di quali percorsi formativi potranno usufruire tramite l'Ente Esef - Cpt.

[Area containing multiple handwritten signatures in blue ink, including names like Luca Ce, Fede, and others.]

L'Impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio aziendale di riferimento, si procederà secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista al successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura.

1. L'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
2. La suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'Impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

St. Di- G. Alf. Alf. Alf.
Fka
L. C. L. L.
H. L. L.
D. L. L.

7) ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CASSA EDILE

Le Parti Sociali dell'Edilizia della Provincia di Frosinone concordano che, a decorrere dal 01/04/2016, le aliquote contributive Cassa Edile di Frosinone verranno rimodulate secondo il seguente schema:

Contributo	A carico Lavoratore	A carico Impresa	Totale
Cassa Edile	0,42	2,08	2,50
E.S.E.F. – C.P.T.		1,00	1,00
A.P.E.		2,35*	2,35*
Quote cont. Prov.	0,72	0,72	1,44
Quote cont. Naz.	0,222	0,222	0,444
Fondo Sicurlabor		0,30	0,30
Fondo Premiale		0,10	0,10
Fondo "Lavori usuranti e pesanti"		0,10	0,10
TOTALI	1,362	6,872	8,234

8) NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Ccpl si rinvia al Ccpl del 20/07/2012 ed al vigente CCNL.

L.C.S.

ANCEFROSINONE

FENEAL UIL
FROSINONE

FILCA CISL
LAZIO SUD

FILLEA CGIL
FROSINONE LATINA